



LEGGE 28 aprile 2005 n.63

REPUBBLICA DI SAN MARINO

DISCIPLINA DEI TITOLI DI STUDIO UNIVERSITARI

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 28 aprile 2005.

Art.1

(Finalità)

1. La presente legge definisce le norme concernenti i titoli di studio, i crediti formativi, i corsi accademici e i relativi regolamenti didattici dell'Università di San Marino.

Art. 2

(Titoli e corsi di studio)

1. L'Università rilascia i seguenti titoli conseguiti al termine dei rispettivi Corsi :

- a) Laurea;
- b) Laurea magistrale;
- c) Diploma di specializzazione;
- d) Master di primo e secondo livello;
- e) Dottorato di ricerca;
- f) Attestati di perfezionamento scientifico.

2. Il Corso di Laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.

3. Il Corso di Laurea magistrale ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.

4. Il Corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge.
5. I Corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del relativo titolo sono disciplinati dai singoli regolamenti didattici di cui all'articolo 7.
6. I Master universitari di primo e di secondo livello sono disciplinati dai singoli regolamenti didattici di Dipartimento e sono successivi, rispettivamente, al conseguimento della Laurea e della Laurea Magistrale.
7. Sulla base di apposite Convenzioni, l'Università di San Marino può rilasciare i titoli di cui al presente articolo anche in forma congiunta con altri Atenei.
8. L'Università può altresì attivare Corsi di perfezionamento scientifico disciplinati nei singoli regolamenti didattici di Dipartimento, successivi, rispettivamente, al conseguimento della Laurea e della Laurea Magistrale oppure rivolti a persone che abbiano esperienza professionale riconosciuta valida dal Consiglio di Dipartimento.

Art. 3

(Crediti formativi universitari)

1. Al credito formativo universitario, di seguito denominato credito, corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente; si possono motivatamente determinare variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore per singole classi, entro il limite del 20%.
2. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento, svolto in un anno da uno studente a tempo pieno, è convenzionalmente fissata in 60 crediti.
3. I regolamenti didattici determinano per ciascun corso di studio la frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale.
4. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.
5. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente ai fini della prosecuzione degli studi in altro corso, ovvero il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente proveniente dallo stesso o altro corso di altra Università, competono al rispettivo Consiglio del Dipartimento, che accoglie lo studente, con successiva ratifica del Rettore, seguendo procedure e criteri predeterminati, stabiliti nel regolamento didattico di Ateneo.
6. Gli studi compiuti per conseguire i Diplomi universitari in base ai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e sono riconosciuti dall'Università per il conseguimento della Laurea di cui all'articolo 2, primo comma, punto 1.
7. L'Università può riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e abilità professionali certificate, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello postsecondario, alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso.

Art. 4

(Requisiti di ammissione ai corsi di studio)

1. Per essere ammessi ad un Corso di Laurea occorre essere in possesso di un Diploma di Scuola Secondaria Superiore. I regolamenti didattici di Ateneo, ferme restando le attività di orientamento, richiedono altresì il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. A tal fine gli stessi regolamenti didattici definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore. Se la verifica non è positiva vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi, da soddisfare nel primo anno di corso. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli studenti dei Corsi di Laurea ad accesso programmato, che siano stati ammessi ai Corsi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima.
2. Per essere ammessi ad un Corso di Laurea magistrale occorre essere in possesso della Laurea o del Diploma universitario di durata triennale.
3. E' possibile prevedere l'ammissione ad un Corso di Laurea magistrale con il possesso del diploma di Scuola Secondaria Superiore esclusivamente per corsi di studio regolati da normative che non prevedano titoli universitari di primo livello, ovvero per i corsi di studio finalizzati all'accesso alle professioni legali.
4. Per essere ammessi ad un Corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno della Laurea. I Consigli di Dipartimento stabiliscono gli specifici requisiti di ammissione ad un Corso di specializzazione, ivi compresi gli eventuali crediti formativi universitari aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito.
5. Per essere ammessi ad un Corso di Dottorato di ricerca occorre essere in possesso della Laurea magistrale ovvero della Laurea conseguita secondo il sistema prevalente.
6. Per essere ammessi ad un corso di Master di primo e secondo livello occorre essere in possesso rispettivamente della Laurea e della Laurea Magistrale.

Art. 5

(Conseguimento dei titoli di studio)

1. Per conseguire la Laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria, oltre che della lingua italiana, di una lingua europea. La conoscenza deve essere verificata, secondo modalità stabilite dai regolamenti didattici di Ateneo, con riferimento ai livelli richiesti per ogni lingua.
2. Per conseguire la Laurea magistrale lo studente deve aver acquisito almeno 120 crediti.
3. I regolamenti didattici determinano il numero di crediti che lo studente deve aver acquisito per conseguire il diploma di specializzazione.
4. Per conseguire il Master universitario di primo e di secondo livello lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti, oltre a quelli acquisiti per conseguire rispettivamente la Laurea o la Laurea Magistrale.
5. Per conseguire il Dottorato di ricerca lo studente deve aver acquisito almeno 180 crediti.

Art. 6

(Durata dei corsi di studio)

1. Per ogni corso di studio è definita di norma una durata in anni proporzionale al numero totale di crediti, tenendo conto che ad un anno corrispondono 60 crediti.
2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 3, terzo comma, la durata normale dei Corsi di Laurea è di tre anni; la durata normale dei Corsi di Laurea Magistrale è di ulteriori due anni dopo la Laurea.

Art. 7

(Regolamenti didattici)

1. Il regolamento didattico di Ateneo disciplina gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica comune ai corsi di studio. Il regolamento didattico di un corso di studio specifica gli aspetti organizzativi del corso di studio, nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti e dei doveri dei docenti e degli studenti.
2. Il regolamento didattico di un corso di studio determina in particolare:
 - a) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;
 - b) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
 - c) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
 - d) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
 - e) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza;
 - f) le modalità con cui si perviene alla valutazione del profitto individuale dello studente, che deve comunque essere espressa mediante una votazione in trentesimi per gli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode.
3. L'Università assicura la periodica revisione dei regolamenti didattici dei corsi di studio, in particolare per quanto riguarda il numero dei crediti assegnati ad ogni insegnamento o ad altra attività formativa.
4. Il regolamento didattico di Ateneo è predisposto ed emanato con decreto rettorale, ratificato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università; il regolamento didattico di un corso di studio viene predisposto dal competente Consiglio di Dipartimento ed è emanato con decreto rettorale, a sua volta soggetto a ratifica del Consiglio di Amministrazione dell'Università.

Art. 8

(Disposizioni transitorie e finali)

1. A coloro che hanno conseguito, in base agli ordinamenti didattici, la Laurea, la Laurea magistrale e il Dottorato di ricerca e il Master, competono, rispettivamente, le qualifiche accademiche di dottore, dottore magistrale e dottore di ricerca e master.

2. Sono abrogati gli articoli 19 e 20 della [Legge 29 novembre 1995 n. 132](#).

Art. 9

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 2 maggio 2005/1704 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Fausta Simona Morganti - Cesare Antonio Gasperoni

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Rosa Zafferani

Clausola di esclusione della responsabilità

La Segreteria di Stato per gli Affari Interni ha istituito questo server per consentire al pubblico un più ampio accesso all'informazione relativa alle iniziative del Consiglio Grande e Generale.

L'obiettivo perseguito è quello di fornire un'informazione tempestiva e precisa. Qualora dovessero essere segnalati degli errori, l'editore provvederà a correggerli.

La Segreteria di Stato per gli Affari Interni non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda il materiale contenuto nel sito. Tale materiale:

è costituito da informazioni di carattere esclusivamente generale che non riguardano fatti specifici relativi ad una persona o un organismo determinati;

non è sempre necessariamente esauriente, completo, preciso o aggiornato;

è talvolta collegato con siti esterni sui quali i servizi della Segreteria di Stato per gli Affari Interni non ha alcun controllo e per i quali non assumono alcuna responsabilità;

non costituisce un parere di tipo professionale o giuridico (per una consulenza specifica, è necessario rivolgersi sempre ad un professionista debitamente qualificato).

Va ricordato che non si può garantire che un documento disponibile online riproduca esattamente un testo adottato ufficialmente. Pertanto solo la legislazione, pubblicata dalla Segreteria di Stato per gli Affari Interni nelle edizioni su carta del Bollettino Ufficiale è considerata autentica.

L'Istituzione non assume alcuna responsabilità in merito agli eventuali problemi che possono insorgere per effetto dell'utilizzazione del sito o di eventuali siti esterni ad esso collegati.

La presente clausola di esclusione della responsabilità non ha lo scopo di eludere il rispetto di requisiti prescritti dalle legislazioni nazionali vigenti, nè di escludere la responsabilità nei casi per i quali essa non può essere esclusa ai sensi delle legislazioni nazionali.

© Segreteria di Stato per gli Affari Interni 2000 Tutti i diritti riservati.